



ISTITUTO COMPRESIVO STATALE
“Monsignor Saba”
Via Buscaglia, 23 - 09067 ELMAS (CA)
Tel. 070/2135088

[Peo: caic84400a@istruzione.it](mailto:caic84400a@istruzione.it) - [Pec: caic84400a@pec.istruzione.it](mailto:caic84400a@pec.istruzione.it)
sito web: www.comprensivoelmas.edu.it



All' Ambito Territoriale Scolastico di Cagliari
All'albo on line
Al sito web della Scuola
Agli interessati
Agli atti
della scuola

OGGETTO: DECRETO DI ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA INTERPELLO PER SUPPLENZA SU CLASSE DI CONCORSO EEEM – POSTO MOTORIA PRIMARIA PROT. N. 219 DEL 09.01.2025.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 (artt. 7 e 25);

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 08/03/1999 n. 275, recante “Norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche”;

VISTA l’Ordinanza del Ministero dell’Istruzione e del Merito n. 88/2024 “*Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo*”;

VISTA la Circolare del Ministero dell’Istruzione e del Merito n. 115135/2024 “*Anno scolastico 2024/2025 – Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A*”, 2.3 - *Disposizioni particolari per la Scuola Primaria*;

VISTO il proprio Interpello per supplenza su classe di concorso EEEM – Posto Motoria Primaria, n. 20 h, Prot. n. 219 del 09.01.2025 (scadenza 14.01.2025);

CONSTATATO che, a seguito di verifiche successive alla pubblicazione del già menzionato Interpello per supplenza su classe di concorso EEEM – Posto Motoria Primaria, n. 20 h, Prot. n. 219 del 09.01.2025, risulta non completata la verifica delle disponibilità dei candidati inseriti nelle graduatorie di istituto e degli istituti vicini, come espressamente indicato dalla Nota Ministeriale n. 115135/2024;

RICHIAMATA la giurisprudenza prevalente che ritiene l’autotutela espressione del potere discrezionale della P.A., da esercitare previa comparazione e ponderazione tra l’interesse pubblico e l’interesse privato, tenendo conto in particolare dell’interesse dei destinatari dell’atto al mantenimento delle posizioni consolidate e del conseguente affidamento derivante dal comportamento seguito dall’Amministrazione (cfr. ex multis, Consiglio di Stato, sez. V, 8 febbraio 2010, n. 592; Sez. V, 12 febbraio 2010, n. 743; Sez. V, 28 gennaio 2010, n. 363);

CONSIDERATO che per principio pacifico la revoca di un Interpello rientra nei normali e ampi poteri discrezionali della Pubblica Amministrazione che, fino a quando non sia intervenuta la nomina dei vincitori, può provvedere in tal senso (vantando i meri partecipanti una semplice aspettativa alla conclusione del procedimento) in presenza di

fondati motivi di pubblico interesse che sconsigliano la prosecuzione dell'iter concorsuale rendendone evidente l'inopportunità (Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 3401 del 27 giugno 2005; Sez. V, n. 6508 del 21 ottobre 2003; Sezione III, Sentenza 01 agosto 2011, n. 4554; Consiglio di Stato sez. V, 9 novembre 2018, n. 6323 e giurisprudenza ivi richiamata);

CONSTATATO che allo stato della presente nota il procedimento è in corso e che non risulta che l'Amministrazione scolastica abbia proceduto all'attribuzione dell'incarico agli aspiranti che hanno presentato istanza;

EVIDENZIATA la sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale all'annullamento e che, nella valutazione comparata degli interessi coinvolti, quello dell'Istituzione Scolastica è superiore a quello dei candidati coinvolti nell'azione amministrativa di cui al presente provvedimento;

RILEVATO che la Pubblica Amministrazione conserva indiscutibilmente, anche in relazione ai procedimenti di selezione il potere di annullare o revocare in via di autotutela l'avviso o le singole operazioni di selezione in presenza di errori materiali che si manifesterebbero come suscettibili di produrre effetti indesiderati o comunque illogici, tenendo conto delle preminenti ragioni di salvaguardia del pubblico interesse (Cons. St. Sez. V, 7 giugno 2013 n. 3125);

RITENUTO necessario e opportuno procedere all'annullamento in via di autotutela della procedura avviata a seguito di pubblicazione dell'Interpello Prot. n. 219 del 09.01.2025 e di tutti gli atti conseguenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21/*septies* e dell'art. 21/*octies* della Legge n. 241/90 ss.mm.ii., al fine di ristabilire la corretta azione amministrativa per la tutela del principio di legalità, trasparenza e imparzialità della Pubblica Amministrazione;

AVVALENDOSI dei poteri di autotutela che l'ordinamento conferisce alla Pubblica Amministrazione a garanzia del pubblico interesse, in presenza di errori accertati e commessi in sede di pubblicazione;

TENUTO CONTO che l'adozione di un provvedimento in autotutela rappresenta un potere/dovere in capo all'Amministrazione, qualora si manifestino vizi che possano pregiudicare i principi a cui deve essere sottoposta la procedura di selezione;

IN ASSENZA di posizioni giuridiche consolidate;

DECRETA

- per i motivi in premessa e al fine di tutelare il preminente interesse di codesta Amministrazione, di annullare in autotutela l'Interpello Prot. n. 219 del 09.01.2025 per supplenza su classe di concorso EEEM – Posto Motoria Primaria, n. 20 h (scadenza 14.01.2025) e di tutti gli atti conseguenti;
- di pubblicare le disposizioni di cui al presente provvedimento all'Albo e sull'apposita sezione di Amministrazione Trasparente.

Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi amministrativi e giurisdizionali previsti dall'ordinamento vigente.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Rossana Montisci

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse